

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
**– SEDE DI NAPOLI – MEMORIE NOTIFICATE**

**RG.4342/2018**

Per conto e nell'interesse di ROBERTA FUSCO, C.F. FSCRRT88S53B715H, nata a CAPUA il 13.11.1983 e residente in via A. Diaz n.14, Bellona (CE), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce, dall'avv. Alessio Parente, C.F. PRNLSS77D16B963H, con studio in Lucca, Viale San Concordio 636, pec: avv.parente@pec.it. In ogni caso, si dichiara di volere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio al seguente indirizzo p.e.c. avv.parente@pec.it oppure al numero di fax 0583/582397

**CONTRO**

USR CAMAPANIA, MIUR, Commissione di concorso e nei confronti di tutti i candidati inseriti in posizione antecedente rispetto alla ricorrente nella graduatoria generale definitiva di merito approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania finalizzata al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione Campania relativa alle classi di concorso AC24 e AC25

**FATTO**

1. In data 21.12.2018 è stata pubblicata la sentenza n. 12452/2018 (**doc. 27**), con la quale il TAR LAZIO ha accertato il ritardo del Ministero dell'Istruzione nell'adozione del provvedimento di riconoscimento professionale;
2. A seguito di istanza di nomina del commissario ad acta è stata disposta la fissazione dell'udienza *il 21.05.2019 (doc. 28)*

**DIRITTO**

**3. Mancata contestazione del punteggio come calcolato nei motivi**

Alla data odierna, risulta non contestata la ricostruzione del punteggio così come riportata nel ricorso introduttivo, basato su mera operazione ricognitiva ex TAB A DM 995 del 15 dicembre 2017.

In via subordinata:

- 4. Risarcimento dei danni da ritardo in forma specifica nei limiti dell'oggetto del ricorso. Eccesso di potere. Violazione art. 3 co. 4 DDG 85/2018. Contraddittorietà e illogicità manifesta della valutazione**

Laddove fosse accertato che parte dei punti reclamati dipendano dal ritardo dell'amministrazione nell'adottare il corrispondente provvedimento ex Dir. 2005/36/CE, si eccepisce fin da subito che tale ritardo non può determinare in capo alla ricorrente un danno irreparabile, né può la condotta illegittima essere alla base di un mancato riconoscimento di un punteggio che, secondo la ricorrente, deve prescindere dalla conclusione del procedimento di riconoscimento professionale ogni qual volta -come nel caso in esame – il candidato abbia fornito prova documentale esplicita del ***carattere selettivo del titolo abilitante (doc.6***, laddove l'interpretazione ministeriale prevede unicamente una mera prova presuntiva costituita dal decreto di riconoscimento ex Direttiva 2005/36/CE).

Essendo, tra l'altro, manifesto che la ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento ex Direttiva 2005/36/CE e che è stato accertato il ritardo nella procedura di riconoscimento professionale (che avrebbe dovuto concludersi prima della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e comunque prima della valutazione tecnica dei titoli), l'attestazione apportata dalla ricorrente deve ritenersi sufficiente al conferimento del punteggio corrispondente (laddove sia accertato che sia tale punteggio a mancare), anche perché l'amministrazione può trarre dalla propria consolidata esperienza sui casi analoghi elementi sufficienti e concordanti tali da consentire un'agile valutazione del curriculum della candidata.

D'altra parte, l'attesa di riconoscimento ai sensi dell'art. 1 del Bando determina la possibilità di partecipare "con riserva", con la conseguenza da risultare sproporzionata la mancata assegnazione del punteggio reclamato, in quanto lo stesso può essere oggetto di immediata assegnazione, senza per questo determinare un mutamento della posizione "con riserva".

Qualsiasi altra soluzione risulterebbe contraddittoria con l'avvenuta assegnazione di altri punteggi, nonché illogica perché fondamentalmente basata su un oscuramento solo parziale e immotivato della valutazione tecnica.

### **P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, anche per quanto non contestato da controparte, dovendosi provvedere ad annullare e disapplicare gli atti impugnati con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda

pronuncia ex art. 34 cpa al fine della rettifica della graduatoria e degli atti consequenziali con piena salvaguardia del bene della vita oggetto del ricorso, anche a mezzo pronuncia ex art. 30 cpa. Ove ritenuto opportuno e necessario, si provveda ad eventuale rinvio dell'udienza pubblica, per gli incombenti eventualmente relazionati ai fatti su esposti.

11.04.2019

Avv. Alessio Parente